



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO

LM SOCIOLOGIA E SERVIZIO SOCIALE [LM 87/LM 88]

Sede di Bologna

INDICE

ART. 1 REQUISITI PER L'ACCESSO AL CORSO.....	3
ART. 2 REGOLE DI MOBILITÀ FRA I CURRICULA DEL CORSO DI STUDIO.....	5
ART. 3 PIANI DI STUDIO INDIVIDUALI	5
ART. 4 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE E TIPOLOGIA DELLE FORME DIDATTICHE	5
ART. 5 FREQUENZA	5
ART. 6 PERCORSO FLESSIBILE	5
ART. 7 PROVE DI VERIFICA DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE.....	6
ART. 8 ATTIVITÀ FORMATIVE A SCELTA DELLO STUDENTE	6
ART. 9 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI ACQUISITI IN CORSI DI STUDIO DELLA STESSA CLASSE	6
ART. 10 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI ACQUISITI IN CORSI DI STUDIO DI DIVERSA CLASSE, PRESSO UNIVERSITÀ TELEMATICHE E IN UNIVERSITÀ ESTERE	6
ART. 11 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DELLE CONOSCENZE E ABILITÀ EXTRAUNIVERSITARIE	6
ART. 12 TIROCINIO CURRICULARE	6
ART. 13 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA FINALE.....	7

ART. 1 REQUISITI PER L'ACCESSO AL CORSO

- Conoscenze richieste per l'accesso

Per essere ammessi al corso di laurea magistrale in Sociologia e Servizio Sociale occorre essere in possesso di una laurea, di un diploma universitario di durata triennale, o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.

Occorre altresì il possesso dei seguenti requisiti curriculari:

- aver conseguito la laurea in una delle seguenti classi:
L-1 Beni Culturali, L-3 Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda, L-5 Filosofia, L-6 Geografia, L-10 Lettere, L-11 Lingue e culture moderne, L-12 mediazione linguistica, L-14 Scienze dei servizi giuridici, L-15 Scienze del turismo, L-16 Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione, L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale, L-19 Scienze dell'educazione e della formazione, L-20 scienze della comunicazione, L-24 Scienze e tecnologie psicologiche, L-33 Scienze economiche, L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali, L-37 Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace, L-39 Servizio Sociale, L-40 Sociologia, L-41 Statistica, L-42 Storia
- oppure
- se il candidato è in possesso di un titolo di studio estero o di una laurea del previgente ordinamento, la Commissione procede alla valutazione e verifica il possesso delle conoscenze e delle competenze sulla base della carriera pregressa. Tale valutazione potrà avvenire anche attraverso un colloquio di approfondimento. Qualora la Commissione ritenga sufficiente il livello delle conoscenze e competenze del laureato, esprime un giudizio di idoneità, che consente l'ammissione alla prova di verifica dell'adeguatezza della personale preparazione.

E' richiesta inoltre la conoscenza della lingua inglese di livello almeno B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue. La verifica è effettuata secondo le modalità definite nel punto Modalità di ammissione.

L'ammissione al corso di laurea magistrale è subordinata, inoltre, al superamento di una verifica dell'adeguatezza della personale preparazione che avverrà secondo le modalità definite nel punto Modalità di ammissione.

- Modalità di ammissione

L'accertamento della conoscenza della lingua inglese di livello pari ad almeno il B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue si considera assolto per gli studenti in possesso di corrispondente certificazione linguistica. In assenza di una certificazione ritenuta valida per l'accertamento della lingua inglese di livello almeno pari al B1, tale requisito linguistico potrà comunque ritenersi soddisfatto se il candidato sarà in possesso di almeno uno degli altri requisiti resi noti e pubblicati nel relativo avviso di ammissione.

La verifica dell'adeguatezza della personale preparazione è effettuata da parte di una Commissione sulle conoscenze a livello universitario nelle discipline sociologiche e del servizio sociale, psicologiche e giuridico-politiche secondo una o più modalità (quali, ad esempio: valutazione del curriculum accademico, possesso di crediti formativi universitari in determinati settori scientifico disciplinari, votazione di laurea, prova scritta/orale) determinate annualmente dal Consiglio di corso di studio, rese note tramite il portale d'Ateneo e pubblicate nel relativo avviso di ammissione.

ART. 2 REGOLE DI MOBILITÀ FRA I CURRICULA DEL CORSO DI STUDIO

Il corso di studio è articolato in curricula. Lo studente può effettuare le scelte indicate nel piano didattico, con le modalità indicate nel piano stesso e nei termini resi noti tramite il Portale di Ateneo.

Non è consentito il passaggio tra i curricula previsti, salvo che per eccezionali e motivate esigenze.

Le richieste motivate, presentate entro i termini resi noti tramite il Portale di Ateneo, saranno sottoposte singolarmente al Consiglio di Corso di studio, il quale valuterà i motivi della richiesta e la sua ammissibilità.

ART. 3 PIANI DI STUDIO INDIVIDUALI

È prevista la possibilità di presentazione di piani di studio individuali con le modalità, i criteri e i termini resi noti tramite il Portale di Ateneo.

I piani di studio individuali, approvati dal Consiglio di corso di studi, non possono comunque prescindere dal rispetto dell'ordinamento didattico.

Qualora il piano di studio preveda la scelta di attività formative attivate presso corsi di studio a numero programmato, l'ammissione alle stesse deve essere previamente approvata anche dal Consiglio di corso di studio a numero programmato sulla base di criteri da questo preventivamente individuati.

ART. 4 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE E TIPOLOGIA DELLE FORME DIDATTICHE

Il piano didattico allegato indica le modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e la relativa suddivisione in ore di didattica frontale, di esercitazioni pratiche o di tirocinio, nonché la tipologia delle forme didattiche.

Eventuali ulteriori informazioni ad esse relative saranno rese note annualmente sul Portale di Ateneo.

ART. 5 FREQUENZA

L'obbligo di frequenza alle attività didattiche è indicato nel piano didattico allegato.

Le modalità e la verifica dell'obbligo di frequenza, ove previsto, sono stabilite annualmente dal Corso di studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite il Portale di Ateneo.

ART. 6 PERCORSO FLESSIBILE

Lo studente può optare per il percorso flessibile che consente di completare il corso di studio in un tempo superiore o inferiore alla durata normale secondo le modalità definite nel Regolamento Studenti.

Le attività formative previste dal percorso di studio, in caso di necessaria disattivazione, potranno essere sostituite, per garantire la qualità e la sostenibilità dell'offerta didattica.

ART. 7 PROVE DI VERIFICA DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE

Il piano didattico allegato prevede i casi in cui le attività formative si concludono con un esame con votazione in trentesimi ovvero con un giudizio di idoneità. Le modalità di svolgimento delle verifiche (forma orale, scritta o pratica ed eventuali loro combinazioni; verifiche individuali ovvero di gruppo) sono stabilite annualmente dal Corso di studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite il Portale di Ateneo.

ART. 8 ATTIVITÀ FORMATIVE A SCELTA DELLO STUDENTE

Lo studente può scegliere tra le attività formative attivate dall'Ateneo purché coerenti con il percorso formativo. Il corso di studio considera coerenti con il progetto formativo le attività che il Consiglio di corso di Studio individua annualmente e rende note tramite Portale di Ateneo.

Se lo studente sceglie un'attività formativa diversa da quelle considerate coerenti, secondo i sopraindicati criteri predeterminati, deve fare richiesta al Consiglio di corso di studio nei termini previsti annualmente e resi noti tramite pubblicazione sul portale di Ateneo. Il Consiglio valuterà la coerenza della scelta con il percorso formativo dello studente.

ART. 9 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI ACQUISITI IN CORSI DI STUDIO DELLA STESSA CLASSE

Il riconoscimento dei crediti formativi universitari acquisiti nei precedenti studi universitari è determinato, su istanza dello studente, dal Consiglio del corso di studi.

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti per non meno della metà e fino a concorrenza dei crediti dello stesso settore scientifico disciplinare previsti dal piano didattico allegato.

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di corso di studi può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

ART. 10 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI ACQUISITI IN CORSI DI STUDIO DI DIVERSA CLASSE, PRESSO UNIVERSITÀ TELEMATICHE E IN UNIVERSITÀ ESTERE

Il riconoscimento dei crediti acquisiti nei precedenti studi universitari è determinato, su istanza dello studente, dal Consiglio di Corso di studio sulla base dei seguenti criteri:

- analisi del programma svolto;
- valutazione della congruità dei settori scientifico disciplinari e dei contenuti delle attività formative in cui lo studente ha maturato i crediti con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle singole attività formative da riconoscere, perseguendo comunque la finalità di mobilità degli studenti.

Il riconoscimento è effettuato fino a concorrenza dei crediti formativi universitari previsti dal piano didattico allegato.

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di Corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

ART. 11 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DELLE CONOSCENZE E ABILITÀ EXTRAUNIVERSITARIE

Possono essere riconosciute competenze acquisite fuori dall'Università nei seguenti casi nei casi previsti dalla normativa vigente. La richiesta di riconoscimento sarà valutata dal Consiglio di corso di studio tenendo conto delle indicazioni date dagli Organi Accademici e del numero massimo di crediti riconoscibili fissato nell'ordinamento didattico del corso di studio. Il riconoscimento potrà avvenire qualora l'attività sia coerente con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle attività formative che si riconoscono, visti anche il contenuto e la durata in ore dell'attività svolta.

ART. 12 TIROCINIO CURRICOLARE

Il Corso di studio prevede lo svolgimento di un tirocinio curricolare mirato ad affinare il processo di apprendimento e formazione, secondo le procedure stabilite dal Regolamento generale tirocini di Ateneo e dai programmi internazionali di mobilità per tirocinio, e in conformità alle norme dell'Unione Europea.

Il tirocinio potrà svolgersi presso enti e amministrazioni pubbliche, imprese ed enti privati e/o del terzo settore, enti o istituti di ricerca, laboratori, in Italia o all'estero, nonché presso studi professionali di servizio sociale.

ART. 13 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA FINALE

- Caratteristiche della Prova finale

La prova finale per il conseguimento della laurea magistrale consiste nella redazione e nella discussione pubblica di una tesi scritta ed elaborata in modo originale dallo studente, sotto la guida di un relatore, su un argomento coerente con gli obiettivi del Corso di studio che può essere collegata ad un progetto o ad una attività di tirocinio e che dimostri la capacità del laureando di affrontare in modo autonomo problematiche reali in contesti lavorativi e di ricerca, la padronanza degli argomenti e degli strumenti.

- Modalità di svolgimento della prova finale

Lo studente è tenuto a laurearsi in uno degli insegnamenti previsti nel suo piano di studi.

Lo studente che intende laurearsi in un insegnamento previsto nel suo piano di studi, ma associato a un relatore esterno (cioè non afferente al Corso di studio), deve fare richiesta al Consiglio di corso di studio che, sulla base della motivazione fornita, delibererà in merito.

I criteri per la valutazione della prova finale riguardano: l'originalità dell'argomento; la correttezza metodologica; il livello di approfondimento; l'adeguatezza della scrittura e redazione dell'elaborato; la capacità espositiva e di presentazione dell'elaborato.

La Commissione Paritetica docenti-studenti ha espresso parere favorevole sulla coerenza dei crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati, ai sensi dell'articolo 12 comma 3 del DM 270/04 e ss.mm.ii.